di Gianluca Fazzolari*

Regno di Spagna: matriculacion temporal para particulares

Ammissione in circolazione di veicoli radiati oggetto di iscrizione temporanea nel Regno di Spagna

Avendo ricevuto da più parti segnalazioni, e conseguenti richieste di informazioni, in ordine all'avvistamento sul territorio nazionale di veicoli muniti di particolari targhe a fondo verde, la cui sequenza alfanumerica di colore bianco è sempre preceduta dal carattere alfabetico "P", attraverso le pagine di questo magazine vediamo di chiarire in quale Paese vengono emesse e, soprattutto, se in Italia è ammesso l'utilizzo ai fini della circolazione.

Partiamo col dire che le impronte, così per come descritte, non possono che essere emesse dalle Autorità del Regno di Spagna dove, a determinate condizioni, i veicoli in regime di "ammissione provvisoria" vengono dotati di una targa a sfondo verde e caratteri bianchi, in cui l'inizio della sequenza distintiva è caratterizzato dalla presenza della lettera in carattere latino maiuscolo "P" (*particulares*), seguito da quattro cifre (*in caratteri arabi*) e tre lettere (i*n caratteri latini maiuscoli*). Si tratta di un particolare tipo di targatura temporanea utilizzabile ai fini dell'esportazione da parte dei privati che, come vedremo, può avere una durata variabile da 10 a 60 giorni.

Regno di Spagna: fac -simile permisos temporales a particulares
(permesso temporaneo per privati)

Targa d'immatricolazione temporanea

Quello della targa d'immatricolazione temporanea è un regime adottato in diversi Stati membri della UE che consente la circolazione del veicolo per un breve periodo prima di ottenere l'immatricolazione definitiva all'interno dello stesso Stato, ovvero prima di lasciare quel territorio per raggiungere il nuovo Paese di immatricolazione. La formalità per ottenere l'immatricolazione temporanea avviene nello Stato di origine del veicolo.

Immatricolazione temporanea per privati (targhe verdi) - La regolamentazione spagnola

Nel Regno di Spagna il proprietario di un veicolo non ancora immatricolato *(ad esempio un veicolo di importazione in fase di immatricolazione o veicoli che stanno per essere esportati in altri Paesi)* in attesa della registrazione definitiva può utilizzarlo su strada pubblica, a patto di richiedere alla DGT *(Direccion General de Trafico)* l'emissione di un permesso temporaneo cui saranno associate le c.d. targhe verd*i (placas verdes)*.
I casi in cui può essere richiesta la *matriculacion temporal para particulares* (iscrizione temporanea per privati) sono riferibili alle seguenti fattispecie:

• veicoli in attesa di essere immatricolati in via definitiva, i cui permessi temporanei sono validi per 60 giorni, ossia:
- veicoli acquistati all'estero senza immatricolazione;
- veicoli aggiudicati senza immatricolazione, all'asta o con sentenza del tribunale;
- veicoli acquistati senza carrozzeria;
- veicoli acquistati con immatricolazione non spagnola in Spagna o all'estero;
• veicolo nuovo che sta per essere immatricolato nelle Isole Canarie, Ceuta o Melilla ed è stato acquistato in un'altra provincia della Spagna: In tale ricorrenza è possibile richiedere un permesso temporaneo con validità di 10 giorni, atto a consentire la circolazione nella provincia di destinazione;
• trasferimento del veicolo in uno Stato membro dell'Unione europea o in Paese terzo - precedentemente radiato per esportazione - dove verrà reimmatricolato, il cui permesso temporaneo ha validità di 60 giorni.

Rispetto all'ultimo caso, ossia quello relativo al trasferimento del veicolo in uno Stato membro dell'Unione europea o all'estero, coloro che risiedono nel Regno di Spagna e decidono di trasferirsi definitivamente in un altro Paese portando al seguito il loro veicolo, prima di ogni altra cosa devono procedere alla cancellazione (radiazione) definitiva del veicolo dai registri spagnoli, rendendo così possibile l'immatricolazione (nazionalizzazione) nel Paese di destinazione. Qualora il veicolo fosse oggetto di provvedimenti di fermo o altre limitazioni, così per come accade in Italia ed in altri Paesi, non sarà possibile procedere alla radiazione se non previa rimozione del vincolo.
A cancellazione effettuata, per trasferire il veicolo nel Paese ospitante l'utente interessato ha due opzioni:
• trasportarlo mediante altro autoveicolo;
• immatricolarlo temporaneamente con targhe verdi, che ne permetteranno la conduzione.

In caso di immatricolazione temporanea, oltre alle targhe verdi al veicolo, per il quale sarà obbligatoriamente richiesta una garanzia assicurativa, sarà abbinato un documento di circolazione, anch'esso temporaneo, la cui validità è indicata nel permesso di circolazione (carta di circolazione temporanea) in uno specifico campo preceduto dal codice armonizzato "H".

Convenzioni internazionali e norme di diritto unionale

A questo punto la domanda ricorrente è quella relativa al fatto se tra l'Italia ed il Regno di Spagna sussistano accordi di reciprocità in ordine all'ammissione in circolazione di veicoli oggetto di questo particolare regime di immatricolazione temporanea per privati di cui si è fin ora detto. Ebbene, NON sussiste alcuna intesa, né è pensabile un accordo in materia, poiché la legislazione del Regno di Spagna, analogamente a quanto avviene nel nostro Paese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 99 C.d.S., uniformandosi alla regolamentazione internazionale dettata dalla Convenzione di Vienna del 1968 (artt. 35 e segg.) ed alla legislazione comunitaria (Direttiva 1999/37/CE e segg.) prevede la possibilità di munire di *placas verdes* il veicolo radiato per trasferirlo oltre confine.
Sul punto in questione, sul quale sovente verte la discussione tra addetti ai lavori e pseudo esperti della circolazione internazionale di veicoli, giova precisare che la Commissione Europea nella Comunicazione

interpretativa 2007/C 68/04 del 24.03.2007, relativa alle procedure per l'immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro chiarisce che il veicolo cancellato (radiato) per essere esportato può:
• essere trasportato su altro veicolo;
• dotato di targhe d'immatricolazione professionali;
• dotato di targhe temporanee.

C'è poi da tenere in considerazione il fatto che nell'ambito di un'immatricolazione temporanea, gli Stati membri possono:
• rilasciare una carta di circolazione temporanea che non differisca o si discosti poco dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE;
• se il conducente è munito della parte I della carta di circolazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, gli altri Stati membri devono riconoscere la carta di circolazione temporanea emessa da uno Stato membro per l'identificazione del veicolo nel traffico internazionale.

Accertamenti su base Eucaris

Mediante l'applicazione INFO WEB del dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, conformemente ai contenuti della direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, attuata in Italia attraverso il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, e della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, è possibile ricorrere alla funzione "*intestatari veicolo direttiva cross border*" da utilizzare esclusivamente per lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, e non anche a fini giudiziari, limitatamente alle seguenti fattispecie di infrazione:
a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida;
per il cui più approfondito dettaglio si rinvia alla bibliografia di riferimento.

Rispetto ad ulteriori accertamenti esperibili attraverso l'applicazione INFO WEB, la funzione "*EUCARIS Veicolo Estero*", che prevede la possibilità di interrogazione per:
• targa;
• numero di telaio;
• numero di carta di circolazione;
NON annovera il Regno di Spagna tra i Paesi con i quali possono essere ottenute informazioni.

Regime sanzionatorio

A fronte di quanto indicato più sopra, trattandosi di una immatricolazione ancorchè temporanea, entro i limiti di validità concessi dalle Autorità emittenti (60 giorni), la circolazione sul territorio nazionale di veicoli in regime di immatricolazione temporanea nel Regno di Spagna che, è bene sottolinearlo, si trovano in regime di definitiva importazione, non può dar adito ad alcuna contestazione, salvo quelle derivanti dal mancato rispetto delle norme di comportamento di cui al titolo VI del vigente C.d.S.
Come ovvio, spirato il termine massimo di sessanta giorni, la circolazione del veicolo munito di *placas verdes* non ancora nazionalizzato comporterà all'indirizzo del conducente la contestazione delle violazioni amministrative p. e p. dagli articoli 93, comma 7, e 193, comma 1, C.d.S.
In ordine al regime sanzionatorio accessorio, derivante dall'applicazione dell'articolo 93, comma 7, C.d.S., non si può non tenere in considerazione il fatto che la Corte di Cassazione ha ormai da lungo tempo ritenuto che la norma in argomento si riferisce ai soli veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, e che non sono mai stati immatricolati, neppure all'estero (*cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. 4 dicembre 2009, n. 25677*); in vero, in caso di circolazione del veicolo senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione, in violazione dell'art. 93, comma 7, C.d.S., il Supremo Collegio si era pronunciato in ordine alla confisca del veicolo solo nell'ipotesi in cui questo non fosse mai stato immatricolato, e non anche nella diversa fattispecie in cui lo stesso veicolo, già immatricolato, fosse stato oggetto di cessazione dalla circolazione (*cfr. Cass. Sez. III Sent. 19 gennaio 2000, n. 536*).
Relativamente alla fattispecie da riferire all'immatricolazione provvisoria decaduta, a parere di chi scrive, non trova spazio alcuno l'applicazione del regime sanzionatorio ex art. 100, comma 1, 11 e 15, C.d.S., nella misura in cui è pacifico ritenere che ad un veicolo non immatricolato, o non più immatricolato provvisoriamente, non può essere abbinata una targa, né è ravvisabile il regime sanzionatorio amministrativo previsto al comma 12 del medesimo articolo per la ragione che la particolare targa verde, ancora presente sul veicolo oggetto di controllo, non può essere considerata come "*non propria*" o "*contraffatta*".
.

***Sostituito Commissario della Polizia di Stato**
specializzato in controllo documentale,
tecniche investigative e servizi di polizia stradale*

Principali riferimenti normativi	Bibliografia / Ringraziamenti
Direttiva 2015/413 /UE D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 37 Direttiva 2011/82/UE Direttiva 2003/127/CE Direttiva 1999/37/CE D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Cass. Civ. Sez. II Sent. 04.12.2009, n. 25677 Cass. Sez. III Sent. 19.01.2000, n. 536	R. Chianca G. Fazzolari – *"Il controllo dei veicoli unionali e stranieri"* Maggioli Modulgrafica De Vogel Floris – *"License Plate Guide Europe"* 2021 R. Chianca G. Fazzolari - *"Veicoli con immatricolazione temporanea estera… è applicabile l'Art. 93/1-bis?"* il Centauro n. 219/2019 G. Fazzolari- *"Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale Licenziata la nuova direttiva 2015/413/UE"* il Centauro n. 186/2015 G. Fazzolari – *"Attuazione della direttiva 2011/82/UE – D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 37"* il Centauro n.175/2014 **Per la realizzazione di questo articolo si ringraziano:** **Isaac Sanz Badajoz** Polizia Locale di Alcalá de Henares (Madrid) **Raffaele Chianca** Esperto internazionale, già Ispettore Superiore s.U.P.S. della Polizia di Stato **Gianluca Ciuchi Davie** CEO ARIKI Group Risks & Frauds Consultant

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.